



29-9-57

Si dichiara che l'abitazione di proprietà degli eredi Iaia Silvestro fu Domenico, esistente al Corso Vitt; E. n. 171, in Ostuni, composta di quattro vani, due dei quali tre anni orsono vennero dati per abitazione al proprio cugino Iaia Silvestro fu Marcantonio e moglie, e suocera, per un periodo di tempo indeterminato.

Per sopravvenute urgenti necessità degli eredi legittimi, Iaia Domenico-Salvatore, Giuseppe, Maria ed Anna -desiderano che per la regolare ripartizione dell'immobile-occorre avere libero la suddetta casa, anche perchè l'erede Iaia Salvatore-trovassi in condizioni di urgenza per abitare con la famiglia-la parte della casa paterna.

In fede si rilascia la presente per uso consentito dalla legge.

~~Iaia Domenico~~
Iaia Domenico

Ostuni 21/Settembre 1957

CITTA' DI OSTUNI

ISTO per la ^{autenticità} legittimazione della firma

del Sig. Iaia Domenico

esposta in mia presenza

Ostuni li 21-9-1957



IL SINDACO

Castiglioni

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. I A I A Silvestro

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

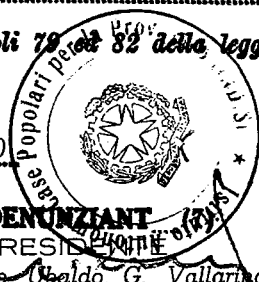
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/D del 11^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.461 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

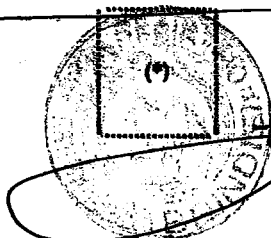
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO. 1960 19 al N. 523

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o del denunciante e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziante (3) ed il

Stg. IATA SILVESTRO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D/5 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6355 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1055 31690

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963, 19 al N. 2956

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni C. Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CACCERE
CARMINE MAGNANT



[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo

Tab. unico della legge 24-11-1961 n. 1283

F. - Tasse - 2

Il contratto di vendita è dovuto solo la tassa di bollo di cui all'art. 9 Tariffa A della legge sul Bollo. Per la registrazione vedere a tergo.

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. IAIA SILVESTRO

hanno avuto convenzioni che (4)

10 - 8 19

esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/5 del 11° lotto di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6355 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A add. 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1962 19 al N. 2720

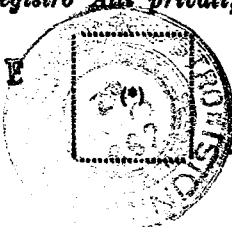
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a cassetta IL CASSIERE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

Com. Davide Fasano



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 112.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra casi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. IAIA Silvestro

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 5/0 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : del 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 5.461 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addi 24 AGO 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 28 AGO 1959

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

.....
Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

.....
Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

.....
Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

F. vol. delle denunzie
rt. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant.....e(2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess (o)denunziant..... (3) ed il

Sig. *Giorgio Rilestro*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/D del 11^o lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.461 mensili anticipate. 65.632

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N.

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE

*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta, 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) *Generale*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) Brindisi

Al nome di (c)

Lara Silvestro

$$(di \text{ o } fu) (d)$$

e (di o fu) (e)

nato il 31.1.1904 in Ostuni

Provincia (o Stato (1)) di

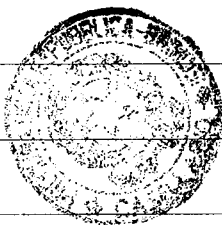
Brinoli's

sulla richiesta di (g) *esse medesimo*

per ^(b) domanda per ottenere la casa popolare

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: ⁽ⁱ⁾

NULLA



19 SEP 1957
IL SEGRETARIO
Rino D'Amico

SPECIFICA

8315 Prot.

1944 1, 16, 20

Printed logarithmically L 1/1

Totale : L. 11

10 SET 1957

SECRET

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome
e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) **Cognome e nome del richiedente.**

(h) Motivo della richiesta.

(2) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ul-

Se-
bro
del
atore
a alla
ne go-
rgenza,
tella ri-
tassa di
il certificato è rilasciato.
Il Procuratore della Repubblica
competente. Alla do-
mandare se unirsi il certificato di
qualcun altro documento che il
Procuratore della Repubblica stesso
ritenga equipollente. La domanda
ed i documenti sono esenti da tasse
di bollo.

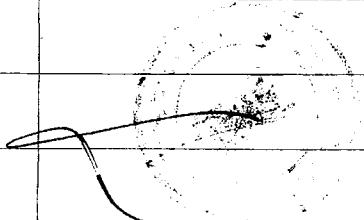


CITTÀ DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

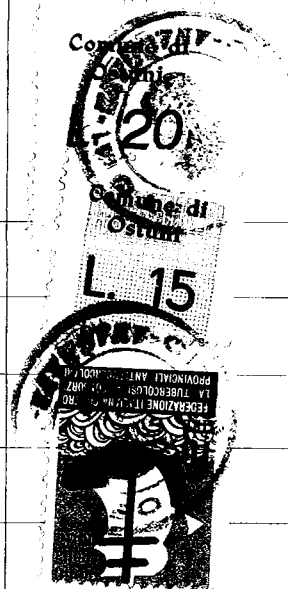
CERTIFICA

Che *Paio Silvestro*, nato
in Ostuni il 31 gennaio 1904 (atto
N° 43), ha la residenza in questo
comune dalla nascita

In fede del vero ritraccia il presente
Ostuni 14 Settembre 1957



Il Sindaco



Q. 260



UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

— OSTUNI —

16378

23576

OSTUNI

Si certifica
che alla partita 16378 del catasto
Terreni del Comune di Ostuni,
risulta iscritta la ditta:

Gaia Roberto de Marcantoni
contrada Molillo - vigneto - are 42.12
Rendito L. 315.90

Partita 23576

Poliziana Lucia fu Rosanna
are 28.13 rendito L. 95.60

Si rilancia fu uno capo
regolari

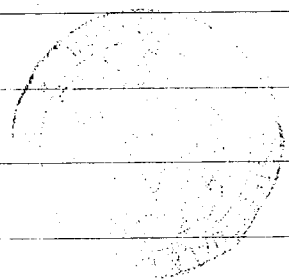
OSTUNI

20 SET. 1957

IL DIRETTORE DI 2^a CL.

N. 5929 Mod. 24
Esatto L. 260 per
Diritti d'Uffici.
Il Direttore di 2^a CL.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



manca assai us
di 1500

ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

Avendo preso visione del bando di Concorso per le nuove case di imminente distribuzione, mi rivolgo con fiducia a codesto Spett.le Ente per una casa ove abitare con la mia famiglia. Dove abito non posso restare anche perchè mi è stato intimato lo sfratto. Resto in attesa e tanto grato per la loro benevole comprensione

Deferente ossequio

Tara Silvestro

Al. N°6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7274

Brindisi, li 15-8-51

AL SIG. Maria Silvestro

Lotto 11° Scala 2 Int. 5

Via Stazione

Orlani

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.550 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.10 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.196 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.550</u> vano per vani <u>4.10</u>	£ . <u>6.355</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>191</u>
	<u>7.196</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO PROVINCIALE CASE POPOLARE

B R I N D I S I

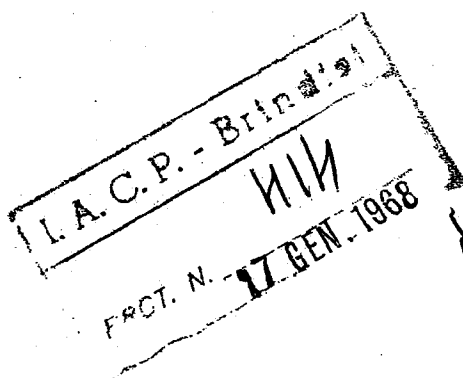
=====

Io sottoscritto Iaia Silvestro nato in Ostuni il 3I/I/I904
abitante in Ostuni a largo Risorgimento all'undicesi=
mo lotto n.20/5 chiede alla S.V. informazione del valore
costo della detta casa pagandola a riscatto in dieci anni
o quindici anni oppure in contante in unica somma .
Pertanto resto in attesa di comunicazioni.

Con Ossequio

46-1-968

Iaia Silvestro



DA
139/33

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----000000==000000-----

Prot.N 554

Brindisi, li 22 GEN. 1968

AL SIG. IAIA SILVESTRO

RACCOMANDATA R.R.

XI Lotto (P. 106) 3/5 - Long. P. sop. univ.

OSTUNI (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSTUNI Lotto XI scala 3/5
Via Long. P. sop. univ. a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.323.000 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

28 NOV. 1968

Prot. N. 9756

BRINDISI

SEZIONE: RISCOATTO

AL SIG. IAIA SILVESTRO

1160A. CP 166. 2/5

Lungo RITORNAMENTO, 19

OSTUNI (BR)

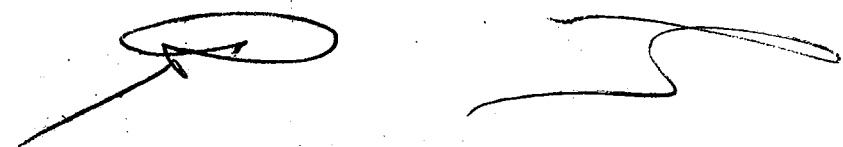
OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

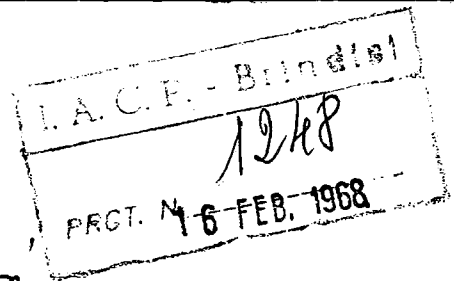
Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====



Spett.le Lt. Sentenza Corte Suprema
Brescia



Oggetto: D.R. 27.4-1962 n. 231 -
Riscatto alleggio Lais Silvestro Osteri -

Riferimento Vostra circoscrizione 6039 ed art. 554
del 22-1-C.C., il sottoscritto informo esistente Istituto
che intende acquistare in piena soluzione l'alloggio sito nel
Comune di Osteri Loto x1 8/5 largo Riformamento e suo tempo
aspettando in brevità.

Le chiedo d'istruire pubblicamente per il
Versamento della somma indicata nella Vostra nota d'urto
presente in riferimento, anticipatamente versare per me

Lais Silvestro
Loto x1 8/5 largo Riformamento Osteri

Osteri, 15/2/1968



RACCOMENDATA

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

OGGETTO: Conferma domanda di cessione in proprietà
dell'alloggio.

Il sottoscritto IAIA Silvestro assegnatario di alloggio
economico e popolare in locazione semplice, sito in
OSTUNI, Lotto 11° alla via Largo Risorgimento scala D
int. 5, avendo a suo tempo presentato domanda di riscat-
to, confermo, ai sensi ed agli effetti della Legge 8/
8/1977 n. 513, la predetta istanza.

A tal fine allego:

1°) Stato di famiglia;

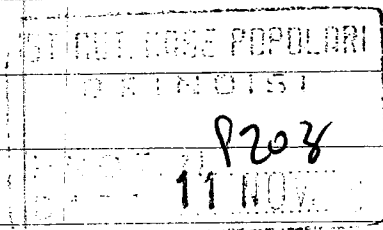
2°) Dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle

Imposte Dirette attestante il reddito.

OSTUNI, li 9/11/1977

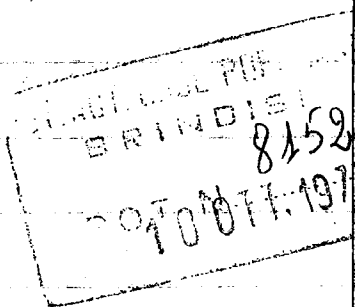
FIRMA

IAIA Silvestro



All'Istituto Autonomo
Case Popolari Brindisi

M/C



Il sottoscritto Gaius Silvestro
nato a Ostuni Brindisi
il 31-1-1904. —

Con la presente istanza
conferma di voler riscattare
l'appartamento assegnatami
in locazione in data
28-5-1958. — 11.6.77 9^{no} 5 A.D.

Come da lettera raccomandata
e tassato di \$ 5.000 —
inviato a codesto Istituto
anni fa. —

In attesa di conoscere
l'ammontare relativo al riscatto
percepiti distinti saluti
Gaius Silvestro

Ostuni li 6-10-1977

516. DE VICENZI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 10819

Brindisi, li 15 OTT 1982

- Al Sig. IAIA SILVESTRO

Largo Risorgimento, n. 20

O S T U N I

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni - Lotto - II° -
Scala D - Int. 5 - Largo Risorgimento, n. 20 -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.323.000= (diconsi Lire Unmilionetrecentoventitremila=====), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

✓
I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFFIDAMENTO E
UTENZA 1113
- 3 NOV. 1982

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 11009
DATA 23 OTT. 1982

St. H. H. H.

[Signature]

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Iaia Silvestro in merito alla V.S.
del 15 Ottobre 82, relativa al riscatto dell'alloggio
site in Ostuni Lotto II Scala D int; 5 Largo Risorgimento 20
fa presente a Codesto Istituto che, è disposto a riscattare
l'alloggio, pagando in un'unica soluzione l'importo
di £1.323000.

In attesa di V.S. comunicazioni vogliate gradire
i più cordiali saluti

Ostuni 22 ottobre 1982

IAIA SILVESTRO
Iaia Silvestro

==00000==

Prot. n. 953Brindisi, lì 1 FEB. 1983SERVIZIO AA.LL. E UTENZA- Al Sig. IAIA SILVESTROVia/~~Piazza~~ L. Risorgimento, n. 20Lotto XI°, Scala D, int. 5O S T U N I

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D EOGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in Ostuni - Lotto XI° -
Scala D - Int. 5 - Largo Risorgimento, n. 20 -Assegnatario IAIA SILVESTRO

Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52)

Con riferimento alla lettera della S.V. del 3/XI/1982 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.323.000= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 26.460=pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 31/I/1983. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)*V° E' in regola
al 28.2.83**Alb*